



Berna, 10.10.2007

Info news e-dec (14)

Release produttivo del 11.11.2007

In occasione del release del 11.11.2007 verranno attivati i cambiamenti qui appresso.

Controlli di plausibilità

In data 1.1.2008 è prevista l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali relative all'imposizione dei biocarburanti e alle tasse sul CO₂. Nel contempo vengono trasposte le nuove esigenze nell'ambito delle importazioni di vini e dei tributi suppletivi. Ne risultano le nuove regole di plausibilità qui appresso.

Additional Tax Check (tassa sul CO₂, imposta sulla birra, tributi suppletivi superflui/errati)

R145b: Anche i generi di tributi suppletivi 740-743 non possono essere utilizzati con i codici di deposito 3-5.

R172c: I tributi suppletivi che non sono previsti nei dati di base per una combinazione di voce di tariffa/numero convenzionale, possono essere dichiarati solo con il codice di conferma.

R259: Se occorre riscuotere contemporaneamente le tasse sui COV e sul CO₂, deve essere dichiarata solo la tassa sui COV (nessuna doppia imposizione).

R262: La quantità dei tributi suppletivi relativi all'imposta sulla birra (indicazione in ettolitri) deve essere 100 volte più piccola della quantità supplementare (indicazione in litri).

Permit Check (biocarburanti)

R263: Per i numeri convenzionali di statistica 724–727 occorre dichiarare il nuovo tipo di permesso 9 (numero giustificativo per i biocarburanti).

R210e/ Se il numero del tipo di permesso è 9 e quello dell'ufficio abilitato a rilasciare il

R210f: permesso 96, la menzione del numero del permesso è obbligatoria e quale importatore deve figurare il titolare del permesso.

Other Header Check (sdoganamenti di vini)

R264: Per le merci, la cui importazione deve essere notificata alla Commissione federale per il commercio dei vini, la menzione del fornitore estero è obbligatoria. In caso di più fornitori occorre indicare nell'indirizzo del mittente quello con il peso / quantità di litri maggiore; gli altri fornitori vanno riportati nella descrizione della merce. Le merci non commerciabili e gli invii nel traffico postale (modo di trasporto 5) sono esclusi da questo ordinamento.

Le regole 172c, 262 e 264 saranno attivate immediatamente dopo il release del 11.11.2007, mentre le altre lo saranno al più presto a partire dal 1.1.2008 (entrata in vigore di nuovi numeri convenzionali, nuovi generi di tributi suppletivi ecc.).

Le regole saranno trasposte sul sistema di prova della dogana il 23 ottobre. I dettagli relativi ai summenzionati controlli di plausibilità (descrizioni tecniche, messaggi d'errore ecc.) saranno parimenti a disposizione a partire da questa data.

Ulteriori modifiche

Controllo dell'autorizzazione degli spedizionieri

Per evitare l'utilizzo di numeri di spedizionieri falsi, il sistema della dogana è stato equipaggiato con i controlli dell'autorizzazione qui appresso.

- Trasmissione di informazioni non codificate: vengono accettati solo i numeri di spedizionieri che nell'elenco degli utenti sono attribuiti all'indirizzo e-mail del sistema del mittente.
- Trasmissione di informazioni firmate: vengono accettati solo i numeri di spedizionieri che nell'elenco degli utenti sono assegnati al certificato di codificazione che è stato trasmesso con l'informazione.

Nelle analisi preliminari sono stati verificati solo quei numeri di spedizionieri che in seguito sono stati contestati. I relativi adeguamenti sono stati effettuati in collaborazione con i responsabili dei clienti.

Indicazione del numero dello spedizioniere oltre al nome

In passato, il fatto che l'indirizzo dello spedizioniere potesse essere completamente sostituito e il numero dello spedizioniere visualizzato nell'apposita maschera, ma non sulla lista d'importazione, ha creato spesso confusione. Per questo motivo sulla lista d'importazione figura ora, oltre al nome dello spedizioniere, anche il suo numero.

Visualizzazione sulle decisioni d'imposizione del numero del dichiarante al posto del nome

In futuro, su richiesta delle persone soggette all'obbligo della dichiarazione, sulle decisioni d'imposizione verrà stampato solo il numero del dichiarante. Sui documenti "interni", come i bollettini di consegna e le liste d'importazione, sarà ancora visibile il nome del dichiarante.

Documentazione relativa alla distinta schema XML e invio delle distinte

Nella descrizione dell'interfaccia relativa alla distinta dei tributi sono illustrati la distinta schema XML e l'invio della distinta. La documentazione si trova in Internet sotto Customer Services / XML.

L'helpdesk e-dec rimane a disposizione per eventuali domande.

Con i migliori saluti.

Helpdesk e-dec